



CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA

ORDINANZA N. 74/2017

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARLETTA:

- VISTA** l'Ordinanza n.19/2009 in data 27.05.2009 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta, con cui è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento del servizio di ormeggio, disormeggio e movimento navi nel porto e nella rada di Barletta";
- VISTO** Il Decreto n° 3/2013 datato 14.02.2013 della Capitaneria di Porto di Barletta, con il quale è stato approvato il Regolamento interno del "Gruppo Ormeggiatori dei porti di Barletta e Manfredonia"
- VISTA** la Delibera n.17/235 adottata in data 21.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante l'esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani;
- VISTO** il dispaccio n.101343 in data 14.08.2017 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha richiamato l'opportunità di recepire i principi della predetta Delibera, individuando quelle ulteriori prestazioni che devono essere assicurate dai prestatori del servizio di ormeggio e battellaggio in ragione delle esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali;
- VISTO** il protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;

CONSIDERATO che nel porto di Barletta non esiste il servizio di battellaggio;

O R D I N A

Art. 1

La Delibera n. 17/235 adottata in data 21.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante il servizio di ormeggio e battellaggio portuale, nonché il protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, trovano applicazione nel porto di Barletta.

Art.2

Durante i periodi di sciopero proclamati dalle Organizzazioni Sindacali, al fine di garantire l'espletamento delle prestazioni indispensabili di cui all'art.12 del precitato Protocollo d'Intesa, gli ormeggiatori, in base alle turnistiche di servizio previste agli artt. 12 e 13 del precitato "Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Barletta", nonché all'art. 2 del precitato Regolamento interno del "Gruppo Ormeggiatori dei porti di Barletta e Mafredonia", dovranno assicurare la propria presenza in porto;

Art.3

analogamente a quanto indicato al precedente art. 2), gli ormeggiatori dovranno garantire la propria presenza, per motivi di sicurezza del porto di Barletta, nelle seguenti circostanze:

- a) necessità di rinforzare gli ormeggi delle unità presenti in porto, in caso di avverse condizioni meteo-marine in atto;
- b) movimenti in ingresso/uscita di unità militari nazionali ed estere;
- c) ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, da parte di questa Autorità Marittima;

Art.4

Il personale della Capitaneria di Porto di Barletta è incaricato di far osservare la presente Ordinanza;

Art.5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

Art.6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, laddove il fatto non costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, a mente dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Art.7

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

BARLETTA, li 11.12.2017



IL COMANDANTE
C.F.(CP) Sergio CASTELLANO